

Fatti posti a fondamento dell'eccezione – Cass. n. 2963/2023

Procedimento civile - eccezione - in genere - Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Condizioni - Fatti posti a fondamento dell'eccezione - Rituale acquisizione probatoria - Necessità - Ammissibilità di nuove prove - Esclusione - Fondamento.

Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023 (Rv. 666852 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_112

Corte

Cassazione

2963

2023